

## LA RUBRICA

# Questa volta parliamo di...

## Medico competente

In questo numero della Rivista affrontiamo il tema i compiti del Medico Competente, attraverso una breve intervista rilasciata dalla **dott.ssa Piera Colombo - Medico della Medicina del Lavoro - con Studio a Fino Mornasco**

### D: Quando il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di nominare il Medico Competente?

R: Il Decreto Legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Pertanto il Datore di Lavoro ha l'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi connessi alla propria attività lavorativa e alla nomina del Medico Competente, anche nella situazione in cui non avesse dipendenti, ma solo soci (anche non lavoratori). In alcune circostanze il lavoratore autonomo è tenuto a documentare la propria idoneità lavorativa mediante certificazione rilasciata da un Medico Competente, senza dover ottemperare, a meno che non gli venga espressamente richiesto, a tutti gli altri obblighi previsti dall'81.

### D: Chi è il Medico Competente?

R: È un professionista che deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (*il medico poteva non avere la specializzazione in medicina del lavoro, ma doveva avere l'autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Sanità allo svolgimento della funzione di Medico Competente, dopo aver comprovato la sua esperienza di almeno 4 anni come*

*medico del lavoro*)

- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sopra elencati sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. Comunque l'Ordine dei Medici di Como ha a disposizione un elenco di medici del lavoro operanti nella provincia di Como.

### D: Quali sono gli obblighi del Medico Competente?

R: Il Medico Competente, dopo essere stato nominato formalmente e per iscritto dal Datore di Lavoro ed avere accettato l'incarico sempre per iscritto, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- 1) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria
- 2) alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, attraverso:

#### A SORVEGLIANZA SANITARIA

così articolata:

##### A1 Definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria

Il protocollo di sorveglianza sanitaria viene determinato dal Medico Competente dopo aver attentamente analizzato i rischi per la salute dei lavoratori connessi alla attività della azienda e formalizzati nel DVR (Documento Valutazione Rischi). In funzione del ciclo lavorativo e dei rischi specifici della mansione si determinano la frequenza delle visite periodiche ed i tipi di esami e di analisi a cui dovranno essere sottoposti i lavoratori.

##### A.2 Visite preventive

Le visite preventive, effettuate dal Medico Competente con l'assunzione del lavoratore, hanno lo scopo di

svolgere accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica, complete di esami e relativa dichiarazione di idoneità alla mansione.

##### A.3 Visite periodiche

Sono effettuate dal Medico Competente con la periodicità definita nel protocollo di sorveglianza sanitaria.

**A.3.1** Visite ed accertamenti periodici, effettuati dal Medico Competente per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

**A.3.2** Visite mediche richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.

**A.3.3** Visite mediche tese a rivalutare l'idoneità alla mansione del lavoratore che rientri al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia o infortunio superiore ai 60 giorni.

**A.3.4** Visite mediche per cambio mansione.

**A.3.5** Visite al termine del rapporto di lavoro, se il lavoratore è esposto al rischio chimico e cancerogeno.

**A.3.5** Accertamenti di laboratorio (esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio). Sono effettuati, su richiesta del Medico Competente, presso strutture specializzate a spese della azienda.

##### A.4 Cartelle sanitarie

È prevista la istituzione e l'aggiornamento, sotto la responsabilità del Medico Competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di **una cartella sanitaria e di rischio** da custodire presso l'azienda, con salvaguardia del segreto professionale.

##### A.5 Informazione ai lavoratori

Il Medico Competente provvederà ad informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti e, su

### MEDICO COMPETENTE: un ruolo propositivo nel DVR 22/04/2013 - Sentenze

**Valutazione dei rischi-Mancata predisposizione del documento-Medico Competente-Sanzione penale** sentenza **1856**, sezione **Terza**, del **15-01-2013**

(D.Lgs 09.04.2008, n. 81, art. 25, 58) (D.Lgs. 03.08.2009, n. 106, art. 35, 41)

Il Medico «Competente» ex D.Lgs 81/2008 risponde della contravvenzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 41 del D.Lgs. 106/09, per la mancata predisposizione del documento della valutazione dei rischi da parte del datore non potendo limitarsi l'obbligo di collaborazione del professionista alle mere attività in cui è coinvolto ad hoc dall'azienda ma dovendo avere il sanitario un ruolo propositivo nel segnalare i fattori di rischio rilevati ad esempio durante le visite negli ambienti di lavoro.



richiesta dello stesso, a rilasciargli una copia della documentazione sanitaria. Il Medico Competente provvederà altresì a fornire ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti, e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Tali informazioni dovranno essere fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

#### **A.6 Relazioni annuali e comunicazioni**

Annualmente il Medico Competente dovrà provvedere alla stesura e alla consegna al Datore di Lavoro e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, della **relazione annuale** sulla situazione sanitaria complessiva, ed alla effettuazione degli adempimenti obbligatori con gli Enti Pubblici, previsti dalla normativa vigente (Relazione Regionale ed eventuali segnalazioni).

#### **B ADEMPIMENTI NORMATIVI**

Gli adempimenti normativi comprendono:

##### **B1 Riunioni periodiche**

Il Medico Competente dovrà partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi e comunicare ai Rappresentanti per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornire indicazioni sul significato di detti risultati.

##### **B2 Visite negli ambienti di lavoro**

Il Medico Competente dovrà visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dei rischi, almeno una volta all'anno.

##### **B3 Collaborazione**

Il Medico Competente dovrà collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e di Protezione per:

**B3.1** soluzione di qualsiasi problema di natura sanitaria connessa con l'attività lavorativa

**B3.2** predisposizione del servizio di pronto soccorso

**B3.3** l'attività di formazione ed informazione.

Sottolineo l'importanza che il Datore di Lavoro assicuri al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia e nel contempo si attenga a tutte le prescrizioni segnalate dal medico stesso.

#### **PRECISAZIONI SULL'ESECUZIONE DITEST DI SCREENING**

ai sensi dell'art. 4

Provvedimento 30.10.07

Conferenza Unificata Stato-Regioni (G.U. n. 266 del 15.11.07):

#### **STUPEFACENTI E ALCOOL**

Il Datore di Lavoro deve, per entrambe le tipologie di rischio:

- individuare i lavoratori interessati
- Invitare/comunicare ai lavoratori interessati la partecipazione ad incontri aziendali di informazione in materia
- segnalare al Medico Competente l'elenco dei lavoratori interessati per l'attivazione delle procedure previste

#### **Per l'alcool si procederà ad effettuare esami di laboratorio**

solo su eventuale prescrizione del Medico Competente. Mentre sarà indispensabile procedere ad informare i lavoratori del divieto di consumo di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro (compresa la pausa pranzo).

Per **gli stupefacenti** il Datore di Lavoro procede a fare eseguire il test di screening (esame delle urine) finalizzato a evidenziare l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sui lavoratori svolgenti mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

#### **NELLA FATTISPECIE PER IL COMPARTO EDILIZIO**

I lavoratori interessati sono gli autisti che utilizzano veicoli per la cui guida sia richiesta la patente C,D,E e gli addetti alla guida di macchinari per la movimentazione terra e merci.

La procedura prevede che il lavoratore (precedentemente informato) venga avvisato 24 ore prima che dovrà sottoporsi all'esame. Verranno raccolti, sotto il controllo del sanitario o di persona autorizzata, tre campioni di urina: uno servirà per l'esecuzione del test, un altro per confermare qualora il primo campione risultasse positivo, il terzo resta a disposizione del lavoratore nel caso contestasse i risultati dei primi due esami.

Una volta che il Medico Competente riceve i referti, formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Qualora un lavoratore risultasse positivo, il Medico Competente informa immediatamente il Datore di Lavoro della non idoneità temporanea alla mansione e prende contatto con il Dipartimento Dipendenze dell'A.S.L. per ottemperare al provvedimento del 30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Presso il Centro il lavoratore viene sottoposto ad analisi tossicologiche su matrice cheratinica (capello) per la ricerca di droghe d'abuso e il servizio, in funzione dei risultati delle analisi, rilascia al Medico Competente una certificazione di o assenza/presenza di tossicodipendenza, o assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti, ma con riscontrato uso delle stesse.

#### **Nel caso di stato di tossicodipendenza il lavoratore viene preso in carico dal SERT**

per la definizione di un programma terapeutico e, alla definizione del programma, il SERT rilascerà certificazione in merito alla tipologia e ai tempi previsti di svolgimento del programma stesso anche ai fini della conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 124 del DPR 309/90.

Nel caso in cui, invece, si riscontri uno stato di uso e non di dipendenza da sostanze stupefacenti, il lavoratore (a cui il Datore di Lavoro nel frattempo ha obbligatoriamente assegnato altra mansione) per un periodo di sei mesi verrà sottoposto periodicamente ad accertamenti sempre presso il SERT. Alla fine di questo periodo il dipartimento rilascerà certificazione o di assenza di uso di sostanze (e il lavoratore potrà essere ridestinato alla sua mansione originaria con l'idoneità rilasciata dal Medico Competente) o si ricadrà nella situazione descritta nel primo caso.

*Devo precisare che tutti i costi delle analisi, delle visite specialistiche e degli eventuali accertamenti integrativi decisi dal SERT, sono a carico del Datore di Lavoro.*